


## **POLICY WHISTLEBLOWING**

### **INDICE**

1. **OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**
3. **DEFINIZIONI**
4. **PRINCIPI GENERALI**
5. **GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
  - 5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE
  - 5.2 CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI
  - 5.3 AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI
  - 5.4 AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATI
  - 5.5 SEGNALAZIONI NON RILEVANTI
  - 5.6 VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI
  - 5.7 RISULTATI DELLE VERIFICHE
6. **RISERVATEZZA**
7. **DIVIETO DI RITORSIONE**
8. **RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**
9. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



## 1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy *Whistleblowing* di Gelco (di seguito la “Policy” e la “Società”) è adottata in adempimento al D.Lgs 24/2023. Tale Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La presente policy stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate (per tutte le definizioni dei termini utilizzati si faccia riferimento al par. 3).

Tale Policy garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni della presente non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti.

Questa Policy è rivolta a tutti i Destinatari definiti nel par. 3.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI


- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla *“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- D. Lgs. 231/2001, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”*;
- D. Lgs. 24/2023, *“Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, emanate da Confindustria ed aggiornate a giugno 2021;
- Codice Etico.

## 3. DEFINIZIONI

Le “**Segnalazioni**” oggetto di questa Policy indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni.

Il sistema di *whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari (come meglio specificato successivamente) che possano minare l'integrità della Società.

Le “**Violazioni**” riguardano la violazione di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, tra i quali:



- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Sono altresì oggetto di Segnalazione le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione della disciplina *whistleblowing* le segnalazioni:

- legate ad interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- contestazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- violazioni regolamentate in settori speciali, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

I "**Destinatari**" di questa Policy sono persone fisiche che operano nel contesto lavorativo della Società e che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti<sup>1</sup>, collaboratori<sup>2</sup>, membri degli organi sociali<sup>3</sup> e azionisti della Società;
- dipendenti<sup>1</sup>, collaboratori<sup>2</sup>, membri degli organi sociali<sup>3</sup> e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori ed altri partner commerciali;
- più in generale, qualsiasi stakeholder della Società.

Un "**Segnalante**" è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D. Lgs. 24/2023).

La "**Persona Segnalata**" è l'autore o il presunto autore della Violazione.

Il "**Gestore delle Segnalazioni**" è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 5.1.

I "**Facilitatori**" sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione, collegate a quest'ultimo da un legame lavorativo.

Le "**Persone Correlate**" sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.


Le tutele a favore del **Segnalante** (cd. "misure di protezione"), si estendono anche alle seguenti figure:

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente Policy si includono nella definizione di dipendenti anche ex dipendenti e candidati in fase di selezione.

<sup>2</sup> Ai fini della presente Policy si intendono come "collaboratori": consulenti, stagisti, ecc.

<sup>3</sup> Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza.



- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall'art. 3, co. 4, D. Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;


b) durante il periodo lavorativo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 4. PRINCIPI GENERALI

La Società si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di *Whistleblowing* e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- **Principio di riservatezza:** La Società garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6;
- **Principio di proporzionalità:** le indagini condotte dalla Società sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- **Principio di imparzialità:** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di indipendenza:** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti in autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva ed imparziale della segnalazione;
- **Principio di buona fede:** le tutele al Segnalante (specificate nel par. 6) sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Policy); nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.



## 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 5.1. CANALI DI SEGNALAZIONE

Un Segnalante può presentare una Segnalazione attraverso un **canale interno dedicato** secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta tramite piattaforma on-line dedicata;
- in forma orale richiedendo un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

Viene istituito un Comitato di gestione (di seguito il “Gestore/i”) composto da tre membri:

- Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Direzione Commerciale;
- Direzione di Stabilimento.

I Gestori delle Segnalazioni ricevono istruzioni adeguate, sono indipendenti, hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione e gestiscono le Segnalazioni con l’opportuna diligenza; possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell’ambito di questa Policy **al di fuori del canale dedicato**, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:


- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l’obbligo<sup>4</sup> di non divulgare l’identità del Segnalante né della Persona Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente;
- 2) indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Policy e/o inoltrare la Segnalazione usando i canali dedicati stabiliti da questa Policy;
- 3) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata, non appena ricevuta conferma della ricezione dal Gestore delle Segnalazioni;
- 4) astenersi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Il Decreto prevede la possibilità di ricorrere ad un **canale di segnalazione esterno** gestito dall’ANAC (Ente Nazionale Anticorruzione) solo se sussistono le seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- il segnalante ha fatto una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

---

<sup>4</sup> Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile.



## 5.2. CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI

I Destinatari che vengano a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

Il Segnalante è responsabile del contenuto della Segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate e circostanziate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. In particolare, **la Segnalazione deve contenere**, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La Società, per la presentazione di eventuali segnalazioni, si è dotata di una piattaforma raggiungibile al **link** <https://gelcospa.antareswb.it>.

La documentazione verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili.


Il canale dedicato è progettato e gestito in modo sicuro, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, al fine di impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte nelle indagini rimanga riservata.

Per ciascuna segnalazione inserita, la piattaforma assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, in modo del tutto riservato.

## 5.3. AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI

Con l'intento di facilitare il Segnalante nell'identificazione dei **fatti che possono essere oggetto di Segnalazione**, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ovvero vincolante, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- violazione del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottati dalla Società;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);



- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche;
- comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altro previsto dalla normativa.

#### **5.4. AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATI**

Il sistema di *whistleblowing* non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è **vietato** quindi:


- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- altro non previsto dalla normativa.

#### **5.5. SEGNALAZIONI NON RILEVANTI**

Le Segnalazioni devono essere pertinenti al campo di applicazione della presente Policy.

In particolare, sono ritenute non rilevanti Segnalazioni che:

- si riferiscono a Soggetti Segnalati o a società che non fanno parte del campo di applicazione definito dalla presente Policy;
- si riferiscono a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della



presente Policy;

- attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa/professionale svolta all'interno della Società o nei rapporti con la stessa;
  - hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- risultano incomplete e/o non circostanziate e verificabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo;
- altro non previsto dalla normativa.

## **5.6. VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI**

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni Interne dovrà:

1. inviare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa;
2. svolgere un'indagine approfondita sulla segnalazione;
3. dare un riscontro al segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione come spiegato di seguito più dettagliatamente.

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, al fine di informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata.


Inizialmente, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una Violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta "verifica di plausibilità"). In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa sulla conservazione dei dati applicabile localmente; il Segnalante ne viene informato e, se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy, può essere rinviato ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle Segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e il management, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile localmente.

Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione. Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili.

Il Gestore delle Segnalazioni può anche affidare ad altre funzioni aziendali la responsabilità di condurre





alcune o tutte le attività di verifica della Segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni resta in ogni caso responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente Policy, la correttezza formale del processo e l'adeguatezza delle azioni successive.

Durante l'indagine, il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto del principio di buona fede (la Società si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni). Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

Alle Persone Segnolate è garantito il diritto alla difesa e/o di essere informate dell'esito dell'indagine, nei limiti previsti dalla normativa applicabile. A tale proposito, il Decreto dispone che il Gestore della segnalazione debba fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Alla scadenza dei tre mesi, il Gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

## **5.7. RISULTATI DELLE VERIFICHE**

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano d'azione. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi.

In base ai risultati, la relazione viene quindi condivisa con i Responsabili della Società e delle funzioni coinvolte per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti).


La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia.

I gestori delle segnalazioni riferiscono, almeno ogni sei mesi, sul numero e sul tipo di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte all'Amministratore Delegato e al Presidente del CdA, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti.

Nell'ambito di tale attività, verrà valutato anche se la procedura descritta in questa Policy sia efficace e raggiunga gli obiettivi definiti. Se vi sono indicazioni di cambiamenti nell'ambiente operativo o di altri elementi che incidano negativamente sull'efficacia del processo di Segnalazione, la Società valuterà eventuali modifiche al processo stesso.

## **6. RISERVATEZZA**

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, la Società ha l'obbligo di garantire la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, dei Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni,



tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- b) la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

## **7. DIVIETO DI RITORSIONE**

La Società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, delle Persone Segnalate e di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione (ivi comprese le rispettive Persone correlate).

La Società si impegna ad eliminare (laddove possibile) o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti sopra menzionati. La Società si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

La Società può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

## **8. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**


La Policy lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) e comunica una specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste e in



ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679) e dal D. Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (responsabili della gestione della segnalazione) senza il suo consenso espresso. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità per le ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quali i responsabili della gestione della segnalazione ha l'obbligo di richiedere al Segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

Viterbo, 14 Dicembre 2023